



Numero registro generale 3198/2023

Numero sezionale 269/2024

Numero di raccolta generale 25975/2024

Data pubblicazione 03/10/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO

Primo Presidente f.f.

LUCIA TRIA

Presidente di Sezione

ALBERTO GIUSTI

Presidente di Sezione

UMBERTO LUIGI SCOTTI

Consigliere

ANNALISA DI PAOLANTONIO

Consigliere

GIUSEPPE GRASSO

Consigliere

CATERINA MAROTTA

Rel. Consigliere

EMILIO IANNELLO

Consigliere

MARCO ROSSETTI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto

**DISCIPLINARE  
MAGISTRATI**

Ud. 09/07/2024 P.U.  
Cron.

R.G.N. 3198/2023

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. r.g. 3198/2023 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ROMA, ██████████  
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██████████

**- ricorrente -**

**contro**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA  
CORTE DI CASSAZIONE;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 186/2022 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA  
MAGISTRATURA, depositata il 22/12/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024  
dal Consigliere CATERINA MAROTTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PASQUALE  
FIMIANI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;



uditi gli avvocati [REDACTED]

### FATTI DI CAUSA

1. Il dott. [REDACTED] è stato sottoposto a processo disciplinare ai sensi dell'art. 4, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione alla pendenza procedimento penale per il delitto di cui agli artt. 110-323, commi 1 e 2, cod. pen., perché quale Giudice delegato della procedura [REDACTED] in concorso con [REDACTED] quale Presidente della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di [REDACTED] e del collegio della procedura [REDACTED] tutti quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle rispettive funzioni, in concorso tra loro, e in concorso mediante istigazione o sollecitazione con [REDACTED] componente togato del Consiglio superiore della magistratura nel periodo dal luglio 2010 al luglio 2014, aveva nominato amministratore giudiziario di beni in sequestro di prevenzione [REDACTED] procurandogli intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, esclusivamente in funzione della protezione che si attendeva di ricevere dal padre di questi, [REDACTED]

Il dott. [REDACTED] era stato, inoltre, sottoposto a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. per aver appreso e divulgato la notizia d'ufficio, che doveva rimanere segreta, relativa alla trasmissione alla Procura di [REDACTED] degli atti ex art. 11 cod. proc. pen. relativi al procedimento a carico di [REDACTED] in relazione alla gestione del compendio patrimoniale in sequestro.

Al dott. [REDACTED] era stato, altresì, contestato il delitto di cui agli artt. 110 e 476 cod. pen., in quanto, quale giudice delegato di alcune procedure, aveva apposto la sigla apocrifia di [REDACTED] in calce a tre provvedimenti giurisdizionali.

La Sezione disciplinare, in data 22 giugno 2017, aveva sospeso il procedimento disciplinare cui il dott. [REDACTED] era stato sottoposto, unitamente ad altri incolpati, per pregiudizialità del processo penale.

In esito a giudizio abbreviato, il magistrato era stato assolto dalle prime due imputazioni, ed era stato invece condannato alla pena di due



anni e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, per avere egli apposto, con il consenso della presidente del collegio di cui era componente, la firma apocriфа della presidente stessa in calce a tre provvedimenti giurisdizionali (si trattava, nel dettaglio: a) di un provvedimento di liquidazione nella procedura [REDACTED] data del commesso reato: il [REDACTED] b) di un decreto di sequestro nel procedimento n. [REDACTED] data del commesso reato: [REDACTED] c) di un provvedimento definitivo del procedimento n. [REDACTED] data del commesso reato: [REDACTED]

La sentenza era stata integralmente confermata in appello e poi dalla Corte di cassazione, sezione quinta penale, con sentenza 23 novembre 2021-24 marzo 2022, n. 10671.

A seguito di detta decisione, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, scissa la posizione del dott. [REDACTED] da quella degli altri incolpati, all'udienza dell'8 novembre 2022, ha dichiarato colpevole il dott. [REDACTED] per gli episodi relativi ai capi 37, 38 e 39 dell'incolpazione (e cioè per i tre falsi di cui alla condanna penale) ed applicato la sanzione disciplinare della rimozione (stante l'intervenuta condanna alla pena superiore ad un anno con pena non sospesa, ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006); lo ha assolto per i restanti addebiti contestati.

Ha, in particolare, rilevato che gli accertamenti compiuti in sede penale hanno autorità di cosa giudicata sul procedimento disciplinare e su tale presupposto ha evidenziato che non era in contestazione né l'accadimento materiale del fatto né la sua rilevanza penale.

Ha escluso che potesse assumere rilevanza il cd. "falso consentito" per l'assenso ricevuto dal Presidente della Sezione del Tribunale di appartenenza.

Ha richiamato l'automatismo sanzionatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 109 del 2006 oltre che una precedente sentenza di condanna alla perdita di anzianità di anni uno, già irrogata dalla Sezione



disciplinare al dott. [REDACTED] per le reiterate violazioni di più doveri facenti capo alla persona del magistrato sviluppatasi nel contesto del medesimo Ufficio giudiziario al quale si riferiva anche l'ulteriore vicenda disciplinare.

Ha escluso la possibilità di applicare l'art. 3-bis d.lgs. 109 del 2006 per la scarsa rilevanza del fatto.

2. Contro la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il dott. [REDACTED] ha proposto ricorso con atto affidato a sei motivi.

3. Le Amministrazioni non hanno svolto attività difensiva.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto la discussione orale e quindi concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Con ordinanza interlocutoria n. 26693 del 2023 questa Corte, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. ed all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 12, comma 5, nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice, senza prevedere che sia comunque rimessa all'Organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

Si è in sintesi assunto che l'automatismo stabilito dal segmento normativo censurato violasse i parametri costituzionali menzionati, vincolando la Sezione disciplinare del CSM alla rimozione del magistrato e



impedendole, così, di graduare la sanzione, in modo da assicurarne la proporzionalità rispetto alla concreta gravità dell'illecito.

7. La Corte costituzionale, con sentenza n. 51 del 2024, dopo aver ritenuto ammissibili le questioni prospettate, ha ritenuto fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Il Giudice delle leggi ha evidenziato che l'automatismo stabilito dalla disciplina censurata, ancorato non già a una «*species facti*», bensì a una mera «*species poenae*», è suscettibile di produrre, in concreto, risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alle specifiche finalità della responsabilità disciplinare, in conseguenza dell'eterogeneità delle condotte suscettibili di essere sanzionate e della irragionevole sottrazione alla Sezione disciplinare di ogni potere di apprezzamento sulla sanzione disciplinare da applicare (che il legislatore individua nella sola rimozione) e sulla inidoneità del magistrato condannato a continuare a svolgere le proprie funzioni.

Ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice».

8. Il giudizio è stato, quindi, riassunto e fissata l'odierna udienza di discussione.

9. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**



1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 12 del d.lgs. n. 109 del 2006, derivante dall'applicazione di una previsione incostituzionale qual è l'art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 109 del 2006 (motivo *ex art. 606, lett. b*), cod. proc. pen.).

Assume che in sede disciplinare, premessane la rilevanza, si sono illustrati i vizi di costituzionalità dell'automatismo nell'applicazione della sanzione disciplinare massima della rimozione *ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006* (elemento indiscutibilmente centrale e critico della vicenda in esame).

Deduce che la Sezione disciplinare ha comminato la sanzione della rimozione per illecito disciplinare conseguente a reato facendo applicazione del suddetto art. 12, comma 5, previsione che sollecita gravissimi dubbi di legittimità costituzionale in forza dei quali chiede a questa Corte di promuovere giudizio incidentale *ex art. 23 della l. n. 87 del 1953*.

Osserva che, se non fosse stato vigente l'art. 12, comma 5, la Sezione disciplinare avrebbe dovuto valutare la sanzione applicabile sulla base del ventaglio di risposte repressive di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2006.

Rileva che, mentre l'art. 4 elenca gli illeciti disciplinari conseguenti a reato, l'art. 12 non prevede specifiche risposte sanzionatorie per tali illeciti disciplinari salvo il previsto automatismo sanzionatorio del comma 5 che comporta, in sé, la mancata applicazione dell'intero art. 12 e del medesimo art. 4.

Aggiunge che la circostanza che la Sezione disciplinare abbia affermato che la condotta oggetto di incolpazione sarebbe stata comunque da punire con la rimozione del magistrato e che non sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 non priva di rilevanza la censura di incostituzionalità e ciò per due ragioni: - la norma sospettata di incostituzionalità è stata comunque applicata dalla Sezione disciplinare; - l'automatismo sanzionatorio ha permeato di sé tutta la



motivazione della pronuncia impugnata tanto che la valutazione della gravità della condotta è stata espletata solo al fine di escludere la tenuità del fatto ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (in sostanza la Sezione ha posto solo l'alternativa tra rimozione e non rimozione).

Richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 268 del 2016 in punto di illegittimità costituzionale della destituzione da un pubblico impiego a seguito di sentenza penale, senza la mediazione del procedimento disciplinare.

Rileva che, se pure è vero che nel caso in esame il procedimento disciplinare si è svolto, tuttavia è stato precluso l'esercizio della discrezionalità nell'individuazione della sanzione ritenuta appropriata e proporzionata.

Assume, richiamando Corte cost. n. 170 del 2015, che il principio di proporzione, fondamento della razionalità che domina il principio di eguaglianza, postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e che tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito.

Precisa, con plurime argomentazioni, che il caso qui in esame non è paragonabile a quello scrutinato con la sentenza della Corte cost. n. 197 del 2018 in quanto in quella vicenda non si controverteva di *"un automatismo legato al sopravvenire di una condanna in sede penale per determinati reati"*, bensì di *"un diverso automatismo insito nella previsione di un'unica sanzione fissa (la rimozione) per chi sia ritenuto responsabile dal giudice disciplinare di un preciso illecito, anch'esso di natura meramente disciplinare"*, segnatamente quanto alla fattispecie prevista e punita dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006 (così la cit. sentenza n. 197 del 2018).

Rileva che l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 è affetto da irragionevolezza intrinseca e dunque da violazione dell'art. 3 Cost.



Inoltre, il previsto automatismo è palesemente lesivo delle prerogative del CSM *ex art.* 105 Cost. che attribuisce all'Organo di governo autonomo il potere disciplinare nei confronti degli appartenenti alla Magistratura, potere interamente resecato dall'automatismo "esterno" qui contestato.

Assume che ciò si risolve in una violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento della P.A., come applicati dalla Corte costituzionale a tutti i procedimenti che sono sostanzialmente sanzionatori (non ultimo quello disciplinare).

Individua ulteriori elementi sintomatici della violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nel fatto che l'automatismo correlato al solo dato della pena inflitta abbraccia (e dunque equipara) una pluralità indistinta di condotte, alcune delle quali manifestamente estranee ai profili dell'imparzialità e della terzietà dell'Amministrazione della Giustizia.

Da ultimo rileva che la possibilità di riconoscere la scarsa rilevanza della condotta *ex art.* 3-*bis* del medesimo d.lgs. non supplisce affatto al segnalato difetto di ragionevolezza e proporzionalità e certo non restituisce al CSM l'esercizio delle sue prerogative costituzionali, in quanto, in base alla giurisprudenza costituzionale, il meccanismo sanzionatorio è legittimo solo ove sia assicurato un rapporto di adeguatezza tra la condotta contestata e l'offesa al bene giuridico tutelato, nell'ambito di un procedimento rimesso alla piena cognizione del titolare del potere disciplinare.

Opera, poi, alcuni distinguo, in fatto ed in diritto, rispetto alla fattispecie oggetto della sentenza di questa Corte n. 29560 del 2021, richiamata nella pronuncia impugnata.

Censura con diffuso ragionamento la valutazione della Sezione circa la compatibilità dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 con gli artt. 7 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, rilevanti nel giudizio di costituzionalità a integrazione del parametro di cui all'art. 117, comma 1, Cost.



2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 11 e 12 del d. lgs. n. 109 del 2006, anche in riferimento all'art. 3 Cost. (motivo *ex art.* 606, lett. *b*), cod. proc. pen.).

Sostiene che la statuizione della Sezione disciplinare riguardo alla necessità dell'applicazione della sanzione estrema della rimozione si pone in contrasto con il principio della proporzionalità della sanzione rispetto alla Condotta incolpata e pertanto viola gli art. 4, 11 e 12 del d.lgs. n. 109 del 2006, letti in combinato disposto con l'art. 3 Cost.

Sottolinea che nel caso in esame non è stato perseguito un interesse proprio dell'incolpato o un favoreggiamento illecito di una parte del giudizio con la conseguenza che la sanzione è certamente sproporzionata.

Rileva che la stessa Corte d'appello di [REDACTED] nella sentenza n. 369 del 23 ottobre 2010, ha posto in evidenza che il dott. [REDACTED] "ha agito per semplice leggerezza [...] e non di certo perché mosso da uno specifico intento delinquenziale".

Assume che la fattispecie di falso in questione è ben diversa da quella del falso fraudolento e che tale diversità assume rilievo decisivo nel giudizio disciplinare.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 *bis* e 12, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione all'art. 606, lett. *b*), cod. proc. pen.

Critica la sentenza impugnata per aver valutato (ed escluso) la tenuità del fatto solo in relazione allo "*strepitus fori*" e al mero prestigio della magistratura, senza considerare la capacità del magistrato di svolgere la propria funzione, con violazione del principio della motivazione rafforzata, tanto più necessaria quando l'alterativa è solo la misura massima della rimozione.

Sostiene che la Sezione disciplinare ha radicalmente travalicato dai limiti di un errato e illogico impiego delle risultanze istruttorie che consentirebbe a questa Corte di accogliere il motivo *ex art.* 606, comma 1, lett. *e*), cod. proc. pen.



Quanto al profilo della reiterazione della condotta disciplinarmente rilevante evidenzia l'irrelevanza del mero dato della reiterazione, dovendosi invece apprezzare, uno per uno, i profili di disvalore delle singole condotte, in termini di gravità e di idoneità del fatto a determinare un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del Magistrato e del c.d. "Servizio Giustizia".

A parere del ricorrente, anche con riguardo allo "*strepitus fori*", la Sezione disciplinare ha ritenuto vulnerata l'immagine dell'Amministrazione della Giustizia sulla base di un apprezzamento del tutto illogico delle risultanze probatorie, che sono state radicalmente travisate.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, in subordine, denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva quale la testimonianza del dott. [REDACTED] in relazione all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen.; violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 109 del 2006, dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

Sostiene che la testimonianza del dott. [REDACTED] terzo componente del Collegio civile nelle procedure in relazione alle quali sono state accertate le ipotesi di falso materiale dei provvedimenti definitivi, sarebbe stata decisiva al fine di valutare la tenuità del fatto.

Lamenta, inoltre, l'assenza di alcuna motivazione circa la mancata ammissione del teste dott. [REDACTED] con violazione del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

5. Con il quinto motivo, in via ulteriormente subordinata, denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'escussione dell'avv. [REDACTED] e all'escussione del dott. [REDACTED] in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Censura la sentenza impugnata per aver travisato i dati probatori derivanti dalle testimonianze acquisite, che escluderebbero, a parere del ricorrente, sia lo *strepitus fori* sia la compromissione del prestigio e della credibilità del magistrato.



6. Infine con il sesto motivo, sempre in via subordinata, denuncia la violazione dell'art. 3 *bis* d.lgs. n. 109 del 2006 sotto altro profilo.

Censura la sentenza impugnata per aver escluso la scarsa rilevanza del fatto in modo astratto ed apodittico senza tener conto delle specificità del caso concreto ed omettendo qualsiasi accertamento sul fine perseguito dal ricorrente nella commissione dell'illecito.

7. Nella memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell'udienza pubblica si è posto in rilievo che questi ha scontato la pena inflittagli dal Giudice penale tramite l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevista dall'art. 47 della legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975). Si è evidenziato che il Tribunale di Sorveglianza di ██████████ nel dettare le prescrizioni per la misura alternativa alla pena (ord. 2022/438), ha richiesto al predetto di *"dedicarsi stabilmente alla propria attività lavorativa presso il Tribunale di ██████████ in qualità di Giudice della Sezione lavoro"*. Tanto, a dire del ricorrente, ad ulteriore riprova del saldissimo legame che la Corte costituzionale ha rilevato tra *"affidamento in prova al servizio sociale"*, *"prescrizione di proseguire l'attività lavorativa"* e insussistenza di ragioni ostative alla permanenza del condannato in servizio.

7. Devono essere accolti i primi due motivi di ricorso, incentrati sull'automatismo legislativo posto a base della decisione impugnata e scrutinati in sede di ordinanza interlocutoria di rimessione al Giudice delle leggi.

Valuta questo Collegio che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in



una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice», la decisione del CSM debba essere cassata sì da consentire alla Sezione disciplinare del CSM - una volta rimosso l'automatismo normativo - una nuova valutazione sulla sanzione disciplinare più appropriata da applicare al magistrato incolpato.

Il Giudice delle leggi ha evidenziato che il venir meno della sottofattispecie in parola (nell'attesa che il legislatore intervenga a modulare diversamente la disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, in particolare vincolando la Sezione disciplinare alla scelta di alcune soltanto delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2006, sulla falsariga di quanto già oggi accade per le ipotesi disciplinate dai commi da 1 a 4 dell'art. 12 del medesimo decreto) ha determinato la riespansione della disciplina generale applicabile all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006 così restituendo alla Sezione disciplinare la possibilità di applicare – secondo il proprio discrezionale apprezzamento – una tra le sanzioni previste dal successivo art. 5 (“tra le quali, naturalmente, la stessa rimozione, laddove ritenga che il delitto per cui è stata pronunciata condanna sia effettivamente indicativo della radicale inidoneità del magistrato incolpato a continuare a svolgere le sue funzioni”).

8. Da tanto consegue che, in conformità con le richieste formulate all'udienza pubblica dal Procuratore Generale, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione.



9. La complessità delle questioni trattate e la necessità dell'intervento del Giudice delle leggi costituiscono motivo per compensare tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, alla udienza pubblica in data 9 luglio 2024.

Il Consigliere estensore

Caterina Marotta

Il Presidente

Giacomo Travaglino

